

ALLEGATO II

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA

1. In futuro, le attività del CCR si articoleranno su alcuni compiti distinti di cui uno sarà l'esecuzione di programmi specifici di ricerca pluriennali sulla base dell'articolo 7 del trattato CEEA e dell'articolo 130 Q2 del trattato CEE a supporto della realizzazione delle politiche comunitarie, un programma II cui orientamento è definito dagli obiettivi scientifici e tecnici del programma quadro di ricerca e sviluppo in campo tecnologico.
2. Questi programmi specifici proposti per il periodo 1988-1991 saranno oggetto di valutazioni ufficiali a metà del loro svolgimento conformemente ai principi definiti dalla Commissione nel suo piano d'azione del novembre 1986 ⁽¹⁾.
3. La Commissione previo parere del consiglio d'amministrazione organizzerà la valutazione delle varie attività di ricerca del CCR compresi i programmi specifici.
4. Negli stanziamenti previsti per il periodo 1988-1991 un importo indicativo di 0,5 milioni di ECU è stato riservato per coprire i costi di tali valutazioni.
5. Le valutazioni perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) valutazione dei risultati scientifici e tecnici del programma rispetto agli obiettivi iniziali; qualità e importanza pratica dei risultati e possibili ripercussioni;
 - b) contributo del programma all'elaborazione di altre politiche comunitarie e allo sviluppo sociale ed economico della Comunità in generale,
 - c) valutazione dell'efficacia di gestione e dell'utilizzazione delle risorse;
 - d) raccomandazioni sugli orientamenti futuri del programma: miglioramento della gestione, sfruttamento dei risultati, ecc.

I risultati delle valutazioni saranno pubblicati dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 14 del 20. 1. 1987, pag. 5.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle definizioni di prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) e al rafforzamento delle basi statistiche di elaborazione

COM(88) 176 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 aprile 1988)

(88/C 137/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione del Consiglio del ... 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la creazione di una risorsa propria complementare fondata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) degli Stati membri rende necessario un accentuamento della comparabilità e dell'attendibilità di tale aggregato;

considerando che, mentre con il completamento del mercato interno sarà necessario apportare delle modifiche al metodo di raccolta dei dati statistici;

considerando che tali dati costituiscono uno strumento di analisi indispensabile per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

considerando che i dati del PNLpm devono essere comparabili e rappresentativi dell'economia degli Stati membri;

considerando che la comparabilità metodologica del PNLpm è garantita dal rispetto delle norme del sistema europeo di conti economici integrati (SEC);

considerando che il miglioramento del grado di rappresentatività del PNLpm dipende dallo sviluppo delle basi statistiche e delle procedure di elaborazione;

considerando che si rende necessaria l'istituzione di un sistema di verifica e di controllo della comparabilità e della rappresentatività del PNL;

considerando che risorse finanziarie dovranno essere destinate al miglioramento dell'informazione di base del PNL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

Il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) secondo il sistema europeo di conti economici integrati (SEC), si calcola addizionando al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PILpm, codice del SEC: N1) i redditi da lavoro dipendente (R10), nonché i redditi da capitale e impresa (R40) ricevuti dal resto del mondo e sottraendo i flussi corrispondenti versati al resto del mondo.

Articolo 2

Il PILpm (N1) rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Esso può essere considerato secondo tre ottiche diverse.

1. *Ottica delle spese*

Il PILpm (N1) corrisponde alla somma dei consumi finali (P30) sul territorio economico delle famiglie, delle istituzioni sociali private, delle amministrazioni pubbliche, degli investimenti fissi lordi (P41), della variazione delle scorte (P42) e del saldo tra esportazioni (P50) e importazioni (P60).

2. *Ottica dei redditi*

Il PILpm (N1) corrisponde alla somma dei redditi da lavoro dipendente (R10), del risultato lordo di gestione dell'economia (N2) e delle imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R20) previa deduzione dei contributi alla produzione (R30).

3. *Ottica della produzione*

Il PILpm (N1) corrisponde al saldo tra produzione di beni e servizi (P10) e consumi intermedi (P20) addizionando l'IVA gravante sui prodotti (R21) e le imposte indirette sulle importazioni (IVA esclusa) (R29-R39).

Le definizioni e i codici relativi alle operazioni succitate sono quelli del SEC, il quale funge da riferimento alla presente direttiva.

TITOLO II

Disposizioni relative al metodo di calcolo del PNLpm

Articolo 3

Gli Stati membri elaborano i dati relativi al PNLpm e ai suoi componenti in base alle definizioni del SEC ricordate negli articoli 1 e 2.

Articolo 4

Gli Stati membri, in collaborazione con l'ISCE, ed entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, presentano un inventario dei metodi e delle basi statistiche impiegati per il calcolo del PNLpm e dei suoi componenti.

Articolo 5

Gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati come indicato nel successivo articolo 6, comunicano alla Commissione le eventuali modifiche all'inventario di cui all'articolo 4.

TITOLO III

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi al PNLpm da parte degli Stati membri

Articolo 6

Entro il 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per il PNLpm e i suoi componenti elencati agli articoli 1 e 2, i dati relativi all'anno precedente, nonché le eventuali modifiche apportate ai dati degli esercizi antecedenti.

TITOLO IV

Disposizioni relative alla verifica del calcolo del PNLpm

Articolo 7

- Viene istituito un comitato consultivo del PNL, qui di seguito denominato «il comitato».
- Il comitato è composto dai rappresentanti degli Istituti di statistica degli Stati membri e della Commissione (ISCE).

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il segretariato del comitato è assicurato dei servizi della Commissione.

3. Il comitato istituisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente — sia che ciò avvenga di sua propria iniziativa, sia che vi venga sollecitato dal rappresentante di uno Stato membro — questioni che riguarderanno l'applicazione delle presente direttiva, e specialmente:

- a) il rispetto, ogni anno, delle definizioni del PNLpm, di cui agli articoli 1 e 2;
- b) l'esame, ogni anno, delle informazioni raccolte nel quadro degli articoli 4 e 5, relativi alle fonti statistiche e ai procedimenti di calcolo del PNLpm e delle sue componenti.

Esso provvederà a valutare gli adattamenti delle fonti e delle procedure eventualmente effettuati da parte degli Stati membri al fine di accrescere il grado di copertura delle attività economiche del PNLpm.

Esso provvederà a suggerire alla Commissione le migliori che si rendessero eventualmente necessarie.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie e risorse umane

Articolo 9

È prevista la messa a disposizione di risorse che consentano:

- di assicurare la partecipazione finanziaria della Commissione ai lavori che incombono agli Stati membri a titolo di miglioramento delle basi statistiche del PNLpm.
- di finanziare la revisione e il controllo di cui all'articolo 8.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in atto le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro i 12 mesi successivi alla sua pubblicazione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
